



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEDE DI BARI
IL SEGRETARIO GENERALE**

ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVO
ALL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DEL TAR PUGLIA – SEDE DI BARI –
SOSTITUZIONE POMPA SOMMERSA.

C.I.G.ZA832A7DFF

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con D.P.C.S. n. 225 del 10 novembre 2020;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTE le linee guida dell’ANAC attuative del nuovo codice degli appalti – procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato ecc. – art. 36 comma 7, D.lgs. 50/2016 art.36 come modificato dall’art. 25 del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56);

VISTO l’Atto Generale del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa direttiva n. 3/2017 del 19/06/2017, recante la disciplina per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art.36 del D.lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 25 del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56);

VISTO l’attuale contratto di manutenzione dell’impianto idrico antincendio di questo T.A.R. con la ditta SO.GE.AP s.r.l. di Giovinazzo (BA) per il biennio 01/11/2020 - 31/10/2022, stipulato a mezzo M.E.P.A.;

CONSIDERATO che, in occasione dell’intervento periodico di manutenzione ordinaria effettuato dalla ditta SO.GE.AP s.r.l., sono state rilevate anomalie di

funzionamento dell'impianto, come riportato sul verbale di intervento tecnico del 31/05/2021, meglio esplicitate nella nota della SO.GE.AP prot. N. 66/2021/iv del 01/06/2021 acquisita al prot. TAR- BA n. 844 del 7.06.2021;

CONSIDERATO che la ditta segnalava il mancato funzionamento dell'impianto antincendio, riscontrando in sintesi, un blocco della pompa sommersa e che, al fine di verificare se fosse possibile una riparazione della suddetta pompa o fosse necessaria la sua sostituzione, si rendeva necessaria l'estrazione della stessa per la relativa analisi;

VISTA la determina prot. n. 97 del 9 giugno 2021, con cui si è affidato alla ditta SO.GE.AP l'intervento relativo alla sostituzione della centralina della sala ced e, nell'ambito dello stesso intervento, si è chiesto alla medesima ditta di effettuare l'estrazione della pompa sommersa e la sua verifica tecnica, con la precisazione che, nel caso di eventuale sostituzione della stessa, l'intervento e il relativo costo sarebbero stati a carico della proprietà;

CONSIDERATO che, in data 25 giugno 2021, è stato eseguito l'intervento di estrazione e che, all'esito della verifica, la ditta SO.GE.AP ha trasmesso apposita relazione e offerta prot. n. 85/2021/iv del 2 luglio 2021, acquistato al prot. TAR BA n. 968 del 6.07.2021, attestante l'impossibilità della riparazione della pompa con contestuale preventivo di spesa per la sostituzione;

VISTE le comunicazioni da parte del responsabile dell'Ufficio Affari generali di questo Tribunale, indirizzate all'Amministratore di condominio dell'immobile sede del T.A.R. Bari ed ai proprietari dello stesso (7 giugno 2021 e 9 luglio 2021), finalizzate ad attivare ogni intervento necessario per il ripristino della funzionalità dell'impianto;

VISTA la propria nota n. 995 del 13 luglio 2021, inviata a mezzo pec ai singoli proprietari, con la quale, tra l'altro, sostanzialmente, in relazione a quanto precede, si è chiesto di incaricare una ditta specializzata ad effettuare l'intervento fornendo comunicazione in merito entro e non oltre il 15 luglio 2021;

VISTA l'ulteriore nota n. 1043 del 19 luglio 2021, inviata a mezzo pec ai proprietari, nonché al Segretario Generale della G.A., al Segretario delegato per i TT.AA.RR. e al Dirigente dell'Ufficio Centrale Bilancio e Ragioneria, con la quale, tra l'altro, si è

comunicato che quest'ufficio procederà ai sensi dell'art. 11 del contratto di locazione del 19/04/2019 ed art. 1576 del codice civile, alla sostituzione della pompa sommersa e sono state altresì richieste indicazioni alla proprietà circa la destinazione della vecchia pompa (rientro in sede o smaltimento);

VISTO il D.lgs. 81/2008 e la normativa sulla sicurezza pubblica, che impongono di attuare tutte le procedure finalizzate alla tutela della incolumità del personale del T.A.R. Puglia Bari nonché dei terzi che hanno accesso all'immobile;

VISTO il certificato di prevenzione incendi che prevede, tra i presidi per l'attuazione delle attività di prevenzione degli incendi, un gruppo di pressurizzazione con elettropompa sommersa;

VISTO il contratto di locazione, sottoscritto in data 19 aprile 2019, il quale all'art. 11 tra l'altro prevede che *“in caso di inadempimento da parte dei Locatori degli oneri a loro carico, il Conduttore potrà provvedervi d'ufficio, dietro preavviso salvo casi di assoluta urgenza, e potrà trattenere sui canoni di locazione futuri l'importo delle spese che avrà sostenuto”*;

VISTA la previsione di bilancio prot. n. 1459 del 09/09/2020 relativa agli anni 2021/2023 – del capitolo di bilancio n. 2296 (canoni ed oneri accessori), e sua approvazione, in data 07/04/21, con nota n. 11651;

CONSIDERATO che, per la tipologia del bene e dell'opera oggetto di fornitura (vedasi Relazione SO.GE.AP s.r.l. del 2 luglio 2021 *“modello non rilevabile su listino DEI né prezzario Regionale”*) è necessario rivolgersi ed affidarsi ad un'impresa specializzata anche in merito alla manodopera e quant'altro occorra a dare l'opera a regola d'arte e funzionante;

RITENUTO OPPORTUNO affidare l'intervento di installazione della nuova pompa sommersa alla stessa ditta che ha in carico il servizio di manutenzione dell'impianto antincendio di questo Tribunale;

VISTA la relazione ed offerta, prot. N. 85/2021/Iv della SO.GE.AP s.r.l., riferita all'intervento di sostituzione della pompa sommersa comprensivo di fornitura, posa in opera e smaltimento della pompa da sostituire, per una spesa complessiva di € 7.158,16

oltre i.v.a., tenuto conto dello sconto applicato per l'esonero dal deposito della garanzia definitiva ex art. 103, comma 11, del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che, alla data odierna la proprietà – per quanto sollecitata - non ha fornito indicazioni sulla eventuale restituzione o smaltimento della vecchia pompa da sostituire e, pertanto, allo stato si ritiene di incaricare la ditta SO.GE.AP del trasporto della pompa sommersa presso la sede del T.A.R., senza oneri aggiuntivi, dove la stessa verrà custodita in luogo individuato d'intesa con il RSPP– per un congruo termine – in attesa di indicazioni della proprietà circa lo smaltimento o ritiro da parte della proprietà stessa;

VISTA l'inderogabile necessità ed urgenza di provvedere ad apposito intervento di sostituzione della pompa sommersa per esplicitate esigenze di messa in sicurezza dell'edificio e del personale ivi operante;

VISTA la regolarità del DURC acquisito da questo Tribunale;

VISTO il C.I.G. ZA832A7DFF richiesto da questo T.A.R.;

RITENUTO che non sussistono i presupposti per procedere all'accantonamento della quota incentivante, come previsto dall'art. 113 del Codice Appalti, in quanto non è stato possibile procedere ad indagine comparativa di mercato, in considerazione della tipologia di bene oggetto di fornitura;

DETERMINA

- di autorizzare, per i motivi indicati in premessa, l'intervento di sostituzione della pompa sommersa dell'impianto antincendio del T.A.R. Puglia - Bari con affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, alla ditta SO.GE.AP s.r.l. con sede legale in Giovinazzo (BA), come da preventivo prot. 85/2021/iv del 2 luglio 2021, **per una spesa complessiva di 7.158,16 oltre i.v.a. (8.732,96 ivato);**
- di imputare l'onere al capitolo di bilancio n. 2296 (fitto di locali ed oneri accessori), e.f. 2021 e il costo per la sostituzione verrà detratto dal canone di locazione, da corrispondere ai proprietari nella rata di novembre 2021;

- di autorizzare l'impresa all'esonero dal deposito della garanzia definitiva ex art. 103, comma 11, del D.lgs. 50/2016, in ragione dello sconto applicato nel preventivo pari a 0,5% del prezzo;
- di nominare quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il dr. Francesco Montenegro, quale direttore dell'esecuzione il dr. Michele Damato, collaboratore amministrativo il rag. Giuseppe Domanico, e quale adiuvante del R.U.P. la dott.ssa Adriana Mangione ai fini della futura iscrizione nell'Albo delle funzioni tecniche;
- ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016, la presente determina è inviata per la pubblicazione sul sito internet della G.A. – sezione amministrazione trasparente.

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Anna Mongelli)